REGOLAMENTO (CEE) N. 3289/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 4136/87 che determina le condizioni per l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione del codice NC 0101 19 10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1471/88 [2], in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4136/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, ha determinato le condizioni d'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nel codice NC 0101 19 10 [3];

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4136/87 prevede un termine di diciotto giorni entro il quale la prova della macellazione deve pervenire all'ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di immissione in libera pratica dei cavalli;

considerando che l'esperienza ha mostrato che tale termine risulta troppo breve; che è dunque opportuno portarlo a trenta giorni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4136/87, il termine « diciotto » è sostituito dal termine « trenta ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 60.